

# *Federazione Nazionale della Stampa Italiana*

## **PROPOSTE DI MODIFICA AL CNLG 11.4.2001**

*Si riportano di seguito le proposte di modifica al testo contrattuale in vigore segnalate in neretto e con evidenziazione delle parti di cui si chiede l'abrogazione. Gli articoli e i cpv. di articoli non riportati nel testo rimangono immutati.*

### **Art. 1**

*(modificare come segue il primo e secondo cpv.)*

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, **di giornali elettronici**, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa ~~comunque collegati ad aziende editoriali~~, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività.

~~La regolamentazione dei rapporti di lavoro intercorrenti fra le aziende di giornali elettronici ed i redattori addetti è disciplinata dall'Allegato N~~

### **Art. 2**

*(modificare come segue il primo cpv.)*

Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti ~~addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali~~ **articolisti** che non diano opera giornalistica quotidiana e **non siano tenuti alla presenza in redazione**, purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.

**CONTRATTI A TERMINE, A TEMPO PARZIALE,  
DI LAVORO TEMPORANEO**

### **Art. 3**

**Le parti ritengono che in considerazione della peculiarità professionale che contraddistingue la prestazione giornalistica le disposizioni del presente articolo esauriscono le possibilità di flessibilità nell'organizzazione de lavoro ed escludono, pertanto, che possano essere stipulati nelle aziende editoriali contratti di inserimento, di lavoro ripartito o di lavoro intermittente**

#### **A) Contratti a termine**

Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto.

Le assunzioni a termine sono disciplinate **dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n.368.** ~~dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 l'applicazione di un termine alla durata del contratto di lavoro è altresì consentita per tutte le qualifiche nelle seguenti ipotesi:~~

- ~~— nella fase di avviamento e di sviluppo di nuove iniziative editoriali;~~
- ~~— nella fase di avviamento e di sviluppo di iniziative multimediali;~~
- ~~— per sostituire giornalisti assenti per ferie;~~
- ~~— per sostituire giornalisti assenti per aspettativa;~~
- ~~— per l'assunzione dei disoccupati o cassaintegrati iscritti negli elenchi di cui all'art. 4;~~
- ~~— per sostituire giornalisti assenti ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (adozione o affido) e della legge 8.3.2000, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni;~~
- ~~— per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni degli organici redazionali, previa informativa al CdR;~~
- ~~— per l'assunzione di direttori, condirettori e vicedirettori.~~

**Le aziende possono procedere all' assunzione di giornalisti con contratto a tempo determinato per motivi tecnici, produttivi o organizzativi, previo parere preventivo obbligatorio del comitato di redazione.**

**Fatti salvi i casi di assunzioni a termine per sostituzioni, il contratto a termine non potrà essere inferiore a 8 mesi e L'incarico sarà limitato ad un periodo di tempo che non potrà superare i ventiquattro trentasei mesi per le varie ipotesi sopra indicate.**

L'assunzione a tempo determinato in sostituzione di giornalisti in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30.12.1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni potrà avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione.

Le assunzioni a termine ~~per sostituzioni ferie, aspettativa o per nuove iniziative,~~ compatibilmente con le esigenze redazionali ed organizzative,

devono riguardare prioritariamente i giornalisti disoccupati iscritti nelle liste di cui all'art. 4 - situazione occupazionale -, **nonchè i giornalisti in possesso dei requisiti di cui all'art.1 della legge 12 marzo 1999, n.68**, e devono essere notificate alla Commissione nazionale.

**Qualora il giornalista abbia rinnovato con la stessa azienda un numero di contratti a tempo determinato per un periodo di almeno tre anni potrà richiederne la trasformazione a tempo indeterminato, ancorchè a tempo parziale verticale.**

**Il giornalista con contratto a tempo determinato ha diritto al trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti a tempo indeterminato dal presente contratto e dalla contrattazione integrativa aziendale, ivi comprese le erogazioni economiche di secondo livello correlate ai risultati aziendali.**

**In sede aziendale devono essere individuati, d'intesa con i comitati di redazione, i diritti di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato a favore dei giornalisti che abbiano già avuto con la stessa azienda contratti a termine.**

~~Sono pure ammessi i contratti a termine per i giornalisti assunti da giornali quotidiani e periodici, la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo ed avvenga per un periodo di tempo predeterminato non superiore ai ventiquattro mesi.~~

~~Anche nei contratti a termine configurati nel comma precedente è obbligatoria la corresponsione dei minimi di stipendio nei casi in cui è dovuta a norma del presente contratto.~~

~~I contratti a termine che non si riferiscano ad una determinata specialità di rapporto cadono sotto la disciplina del presente contratto. In caso di anticipata risoluzione non dovuta a fatto o a colpa del giornalista o in caso di cessazione per compimento del termine, essi comportano per il giornalista il diritto ad una indennità che in ogni caso non potrà essere inferiore a quella stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato.~~

Tale indennità sarà assorbente di quegli indennizzi che fossero dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine.

Nel caso che gli indennizzi dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine superassero l'ammontare dell'indennità stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato, sarà corrisposto soltanto l'ammontare correlativo a tali indennizzi.

#### **Nota di chiarimento**

~~— Per quanto concerne l'inciso "imprevedibili" relativo alle situazioni che possono essere fronteggiate con integrazioni degli organici redazionali (penultima interlinea della lettera a) dell'art. 3), le parti chiariscono che agli effetti contrattuali esso deve essere inteso come riferito a quei fatti od eventi straordinari la cui copertura informativa non sarebbe altrimenti e temporaneamente sostenibile con la normalità organizzativa e produttiva della redazione.~~

#### **B) Lavoro a tempo parziale**

Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni.

Fatte salve le compatibilità con le esigenze di servizio, organizzative e produttive con accordo fra azienda e giornalista professionista, sentito il direttore, è ammessa la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per un periodo predeterminato anche rinnovabile.

L'assunzione a tempo parziale, ovvero la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto con indicazione delle mansioni e della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Tale distribuzione potrà essere soggetta a revisione qualora si determinino specifiche esigenze tecniche, produttive o organizzative.

Il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche con prefissione del termine di scadenza e riferirsi ad un numero predeterminato di giornate lavorative da effettuarsi in un determinato arco di tempo.

**Il giornalista con contratto a tempo parziale non è tenuto, senza il suo assenso, a prestazioni di lavoro supplementare.**

Per i dipendenti giornalisti ~~professionisti~~ titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale trovano applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per i giornalisti ~~professionisti~~ a tempo pieno secondo criteri di proporzionalità all'orario di lavoro concordato ed in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.

In caso di assunzioni di giornalisti ~~professionisti~~ a tempo pieno, fatti salvi i poteri del direttore e le specifiche esigenze professionali ed organizzative, è riconosciuta sulla base della normativa di legge vigente la precedenza nei confronti dei giornalisti con contratto a tempo parziale ed occupati nelle medesime mansioni, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

**Fatte salve le ipotesi previste dall'art.12 bis della legge 25 febbraio 2000 n.61, il giornalista con contratto a tempo pieno ha diritto di trasformarlo in contratto a tempo parziale, anche determinato, relativamente al periodo previsto dalla legge per i congedi parentali, nonchè in presenza di patologie che determinino ai sensi dell'art.38 una ridotta capacità lavorativa.**

### **C) ~~Contratti di lavoro temporaneo~~ somministrazione lavoro**

Il contratto di **somministrazione lavoro, disciplinato dal D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276, dalla ~~legge 24 giugno 1997, n. 196,~~** può essere stipulato, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa (~~utilizzo in posizioni non previste dai normali assetti redazionali - sostituzione di giornalisti assenti~~), anche nei casi che, ai sensi del presente contratto, consentano la stipulazione di contratti a tempo determinato.

L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente al CdR il numero, le qualifiche e le mansioni dei giornalisti da utilizzare con contratto di **somministrazione lavoro** nonché le durate ed i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro le 24 ore successive alla stipula del contratto.

**I giornalisti con contratto di somministrazione lavoro hanno diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto e dalla contrattazione integrativa vigente nella azienda nella quale sono utilizzati, ivi comprese le erogazioni economiche di secondo livello correlate ai risultati aziendali. Agli stessi giornalisti sono applicate le disposizioni relative alla previdenza complementare.**

## **D) Appalto e distacco**

**I contratti di appalto, così come previsti dall'art.29 del D.Lgs.10 settembre 2003, n.276 non possono essere utilizzati al di fuori dei limiti, dei vincoli e delle procedure previsti dall'allegato M).**

**L'azienda non potrà procedere al distacco di un proprio giornalista dipendente presso un'altra azienda, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, senza il consenso del giornalista interessato e sentito il parere obbligatorio del comitato di redazione.**

**D) I giornalisti assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere A) e C) non potranno complessivamente superare il 10% 20% dei contratti a tempo indeterminato ex art. 1 in atto nell'azienda.**

I limiti in precedenza indicati non trovano applicazione per le assunzioni di giornalisti disoccupati o cassaintegrati inseriti negli elenchi di cui all'Art. 4 o per sostituzione dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza, puerperio, aspettativa, e per le cause previste dagli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e della legge 8.3.2000, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Norma transitoria.**

~~In sede di rinnovo del secondo biennio di validità economica del contratto le parti, sulla base dell'andamento dei rapporti di lavoro temporaneo, si impegnano a valutare l'applicazione della previdenza complementare per i lavoratori assunti con contratto interinale.~~

### **Dichiarazione del Ministero del Lavoro**

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alle peculiarità che contraddistinguono il lavoro interinale reso da giornalisti si impegna a risolvere il problema dell'ente previdenziale cui deve accedere la relativa contribuzione.

### **ASSUNZIONE - PERIODO DI PROVA - SITUAZIONE OCCUPAZIONALE**

#### **Art. 4**

*(modificare come segue la prima parte)*

#### **Assunzione - Periodo di prova**

L'assunzione del giornalista per i rapporti previsti dal presente contratto deve risultare da atto scritto rilasciato al momento della sua entrata in servizio.

Il documento relativo non è, comunque, elemento necessario per la costituzione del rapporto di lavoro.

Nella lettera di assunzione dovranno essere indicate la qualifica e la retribuzione del giornalista nonché la testata alla quale il giornalista è assegnato. Nel rispetto dei poteri dei direttori chiamati a garantire l'autonomia delle testate l'opera del giornalista nel corso dell'orario normale di lavoro potrà essere utilizzata anche per le altre testate editate dall'azienda, comprese quelle multimediali, nonché per quelle editate da imprese controllate dalla stessa proprietà (art. 2359 C.C.). La predetta utilizzazione dovrà essere attuata **senza alterazione della centralità operativa e delle gerarchie funzionali delle singole redazioni delle testate interessate** e tenendo conto della prevalenza di prestazione per la testata di assegnazione e nel rispetto delle competenze professionali del giornalista. **In ogni caso non potrà essere utilizzata la prestazione del giornalista, al di fuori della testata di assegnazione, a favore di altre testate anche editate da imprese controllate che abbiano personale giornalistico in cigs.**

*(modificare come segue il punto 5 A del capitolo situazione occupazionale):*

### **Situazione occupazionale**

#### *A) Commissione Nazionale Paritetica*

5) Le parti indicano alle aziende ed ai direttori come impegno quello di assumere prioritariamente in caso di necessità i giornalisti iscritti nell'elenco nazionale, **nonché i giornalisti in possesso dei requisiti di cui all'art.1 della legge 12 marzo 1999, n.68.**

La Commissione Nazionale Paritetica si riunirà mensilmente per l'aggiornamento degli elenchi e per il controllo della corretta applicazione delle norme di cui al presente articolo.

La FIEG e la FNSI costituiranno, quale supporto della Commissione, un'unità operativa per effettuare il monitoraggio costante della situazione occupazionale e facilitare il collegamento tra l'offerta e la domanda di lavoro.

### **Art. 5**

*(modificare come segue il secondo cpv):*

Spetterà la qualifica di redattore oltre che ai giornalisti professionisti di cui alle lettere a), b), c), d) anche ad ogni giornalista professionista il quale faccia parte di una redazione decentrata e così pure al giornalista ~~professionista~~ corrispondente dai capoluoghi ~~di provincia~~ **o dai centri di cui all'art.12, al quale sia richiesta una prestazione quotidiana con orario di lavoro. di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate.**

### POTERI DEL DIRETTORE

### **Art. 6**

La nomina del direttore **di ogni testata quotidiana, periodico o agenzia di informazioni per la stampa** è comunicata dall'editore al comitato o fiduciario di redazione con priorità rispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno 48 ore prima che il nuovo direttore assuma la carica.

**Il direttore è vincolato all'esclusività professionale e, pertanto, non può ricoprire ruoli o funzioni amministrative all'interno dell'azienda.** Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra editore e direttore, tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme sull'ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto. Questi accordi, con particolare riguardo alla linea politica, all'organizzazione ed allo sviluppo del giornale, del periodico o dell'agenzia di informazioni per la stampa sono integralmente comunicati dall'editore al corpo redazionale tramite il comitato o fiduciario di redazione, contemporaneamente alla comunicazione della nomina del direttore.

Quale primo atto dal suo insediamento il direttore illustra all'assemblea dei redattori gli accordi di cui al comma precedente ed il programma politico-editoriale concordato con l'editore.

È il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti.

Tenute presenti le norme dell'art. 34, è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, **attribuire le qualifiche per riconoscimenti professionali**, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo art. 7.

## ORARIO DI LAVORO - SETTIMANA CORTA ORARIO DI CHIUSURA

### Art. 7

*(modificare come segue il 4<sup>a</sup> cpv.):*

Il direttore programma il lavoro dei giornalisti che svolgono esclusivamente attività di rielaborazione, adattamento e coordinamento dei testi con l'uso sistematico dei VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema), sulla base di periodi di turnazione che tengano conto delle esigenze specifiche delle redazioni. **Agli stessi giornalisti è riconosciuta per la particolarità della loro prestazione una indennità di funzione non inferiore al 18% del minimo tabellare della categoria di appartenenza.** La turnazione deve consentire in armonia con le richiamate esigenze specifiche delle redazioni, l'adibizione dei giornalisti per un giorno alla settimana (escluse le ferie) ad altre mansioni per servizi che comportino l'uso dei VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema) esclusivamente per la stesura di articoli o altro materiale giornalistico di propria elaborazione. In relazione alle esigenze organizzative redazionali i suddetti giorni di turnazione potranno essere cumulati fino ad un massimo di otto giorni.

## Art. 10

Il giornalista al quale si applica il presente contratto deve essere retribuito a stipendio mensile.

Quando non vi sia stipendio mensile la retribuzione deve essere ragguagliata, a tutti gli effetti, al mensile risultante dalla media delle retribuzioni degli ultimi dodici mesi.

~~A partire dall'1.4.1992~~ ai giornalisti di cui all'art. 11 che siano chiamati a prestare la loro opera, oltre il normale orario di lavoro, anche per un'altra testata di giornale quotidiano o periodico del medesimo editore sarà corrisposto un trattamento economico pari a quello previsto per il lavoro straordinario.

Uguale trattamento ~~e con la stessa decorrenza di cui al precedente comma,~~ spetterà al giornalista che occasionalmente sia chiamato a dare nella stessa giornata, oltre alla normale prestazione, altra prestazione piena per una differente testata dello stesso editore.

Ai giornalisti di cui all'art. 11 dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa verrà riconosciuta per la particolare natura delle loro prestazioni la maggiorazione del **20%** del minimo tabellare **e dell'indennità di contingenza.**

### Nota a verbale

Per quanto attiene ai corrispondenti dall'estero ed ai giornalisti inviati all'estero come corrispondenti è demandato alla sede aziendale l'esame dei problemi connessi con il trattamento economico in relazione all'oscillazione valutaria dei cambi, per l'individuazione di soluzioni di carattere equamente risarcitorio.

## QUALIFICHE, INCARICHI FUNZIONALI E MINIMI DI STIPENDIO

### Art. 11

~~I minimi di stipendio spettanti ai redattori di giornali quotidiani, di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa sono quelli fissati nella tabella allegata al presente contratto per le seguenti categorie:~~

- a) redattore di 1<sup>a</sup> nomina (meno di 30 mesi di anzianità professionale) **(parametro 100);**
- b) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.

~~Ai redattori di cui al comma precedente ed agli inviati di cui alla norma transitoria può essere inoltre attribuita per iscritto, su proposta del direttore, l'equiparazione con il trattamento normativo e economico di cui alla lettera e) in relazione a rilevanti qualità e autorevolezza professionale. Tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate.~~

A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto ai giornalisti incaricati per iscritto dal direttore di svolgere servizi come inviati verrà corrisposta, per il periodo stabilito, un'indennità temporanea di funzione che assicuri il trattamento economico di capo-servizio. Verrà altresì corrisposta a

titolo di trattamento indennitario l'indennità mensile compensativa di cui al 15° comma dell'art. 7 **in misura non inferiore al 20%** .

Esaurito l'incarico il giornalista riprenderà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di appartenenza

Ai corrispondenti dall'estero residenti nelle seguenti capitali: Parigi, Londra, Bonn, Bruxelles, Washington, Mosca, Pechino, Tokyo, New York, Berlino e Ginevra, è riconosciuta agli effetti del presente contratto l'equiparazione con la posizione categoriale di capo servizio;

c) vice capo-servizio; **redattore esperto**;

nei servizi delle redazioni le cui esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro redazionale lo rendano necessario, è istituita la posizione mansionaria di vice capo servizio. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice capo-servizio espleta anche le mansioni proprie del redattore;

**In presenza di particolare preparazione, esperienza ed attività professionale svolta anche con compiti specifici è riconosciuta la qualifica di redattore esperto.**

d) capo-servizio; **responsabile di redazione decentrata**;

è considerato capo-servizio il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all'art. 2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive; oppure il redattore al quale, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sia stata riconosciuta per iscritto la qualifica di capo-servizio.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è considerato capo-servizio anche il giornalista professionista al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblicisti a tempo parziale di cui all'art. 36;

e) vice capo-redattore; **redattore senior**;

nelle redazioni centrali e negli uffici di corrispondenza dalla capitale è istituita la posizione mansionaria di vice capo-redattore. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice capo-redattore espleta anche le mansioni di capo-servizio;

**in relazione a rilevanti qualità e autorevolezza professionale è riconosciuta la qualifica di redattore senior .**

*(le qualifiche di redattore esperto e di redattore senior dovranno essere attribuite sulla base di criteri da definire nel corso della contrattazione)*

f) capo-redattore;

è considerato capo-redattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell'utilizzo delle tecnologie, l'attività di servizi della redazione centrale o dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale secondo le disposizioni impartite dalla direzione o al quale, comunque, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sia stata riconosciuta per iscritto tale qualifica; è considerato capo redattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici di corrispondenza.

Il giornalista titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiamato a svolgere funzioni di condirettore, vice-direttore e capo-redattore centrale avrà diritto a percepire limitatamente alla durata dell'incarico una "indennità di funzione" il cui importo sarà determinato d'intesa con l'editore. Al termine delle funzioni, il giornalista tornerà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza salvo opzione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel qual caso avrà diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 27 lettera b) maggiorata del 50%.

Agli effetti dell'assegnazione del giornalista a diverse mansioni od incarichi ovunque esercitati non rileva l'esercizio di funzioni di superiorità gerarchica e di guida del personale in precedenza svolte.

Ai giornalisti di cui al presente articolo sarà corrisposta oltre ai minimi predetti l'indennità di contingenza.

**Compatibilmente con l'organizzazione del lavoro redazionale, su richiesta del singolo giornalista e per periodi di tempo predefiniti, la ordinaria prestazione lavorativa redazionale potrà essere fornita fuori della redazione mediante collegamenti con il sistema redazionale (telelavoro).**

~~Il presente articolo si applica anche ai giornalisti addetti ai periodici che prestano opera quotidiana con orario pieno; si applica altresì ai giornalisti che ai sensi dell'art. 1 del presente contratto prestano attività quotidiana con orario pieno negli uffici stampa nonché ai giornalisti fotocinereporters e telecineoperatori.~~

#### ***Giornalisti assunti dal 1° dicembre 1995:***

~~— per i giornalisti assunti dal 1° dicembre 1995 la lettera a) ed il 1° comma della lettera b) del precedente paragrafo sono rispettivamente sostituite con le seguenti disposizioni:~~

- ~~e) redattore di 1<sup>a</sup> nomina (meno di 30 mesi di anzianità professionale);~~
- ~~d) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.~~

~~— Si confermano per il resto le disposizioni di cui al precedente paragrafo relative ai giornalisti in servizio alla data del 30 novembre 1995.~~

#### **Norma transitoria**

Agli inviati speciali in servizio **alla data dell'11 aprile 2001** viene mantenuto il trattamento economico e normativo previsto dal precedente contratto 1° ottobre 1995 - 30 settembre 1999. L'inviato speciale, quando non sia impegnato in servizi esterni, ha l'obbligo di prestare - nei limiti dell'orario previsti dall'art. 7 - attività in redazione alle dirette dipendenze del direttore in mansioni che richiedano le sue competenze professionali.

#### **Nota a verbale**

~~1) Con riferimento ai nuovi regimi tabellari disposti dalla rinnovazione contrattuale del 16 novembre 1995 per i praticanti e redattori in servizio alla data del 30 novembre 1995, ovvero assunti dal 1° dicembre 1995, le parti precisano quanto segue:~~

~~— per i rapporti di lavoro intercorrenti fra aziende, praticanti e redattori in atto al 30 novembre 1995 si conferma lo sviluppo dell'iter retributivo sulla base delle anzianità previste dalla disciplina collettiva del 30 luglio 1991~~

~~(praticante fino a 3 mesi di servizio, praticante dopo 3 mesi di servizio, praticante dopo 12 mesi di servizio, redattore di 1<sup>a</sup> nomina con meno di 18 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale);~~

~~— fermo restando quando disposto al precedente punto, per i rapporti di lavoro stipulati a decorrere dal 1° dicembre 1995 fra aziende, praticanti e redattori ovvero di acquisizione delle indicate qualifiche dalla suddetta data a seguito di trasformazione di rapporti di lavoro ex artt. 2, 12 e 36 già costituiti, trova applicazione l'iter retributivo sulla base delle anzianità definite dalla rinnovazione del 16 novembre 1995 (praticante con meno di 12 mesi di servizio, praticante dopo 12 mesi di servizio, redattore di 1<sup>a</sup> nomina con meno di 30 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale).~~

1) Qualora nelle redazioni o nei servizi le esigenze di cui al primo capoverso della lettera c) e al primo capoverso della lettera e) siano state soddisfatte mediante la nomina di uno o più capi-redattori o capi-servizio, non si darà luogo alla nomina di vice capi-redattori o vice capi-servizio.

Qualora nelle redazioni o nei servizi oltre al redattore capo o al capo-servizio titolari operino altri capi-redattori o capi-servizio, le mansioni vicarie saranno attribuite tra questi ultimi.

## Art. 12

**Fermo restando quanto previsto dall'art.5**, per i giornalisti corrispondenti di giornali quotidiani o periodici e di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche se non **comunque** collegati alle redazioni, con una comunicazione telefonica o postale quotidiana, la retribuzione mensile **deve essere proporzionata all'impegno richiesto**, ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutte gli elementi costitutivi della retribuzione medesima, e non **può** comunque essere inferiore a quella di cui alla tabella allegata al presente contratto (pag. ) riferita alle fasce di seguito indicate:

- a) per i corrispondenti da Milano, Napoli e Palermo, anche quando sia loro richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dalle rispettive regioni; **(70% del minimo del redattore +30)**.
- b) per i corrispondenti dagli altri capoluoghi di regione anche quando sia loro richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dall'intera regione; **(60% del minimo del redattore +30)**.
- c) per i corrispondenti dai capoluoghi di provincia anche quando sia loro richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dall'intera provincia; **(50% del minimo del redattore +30)**.
- d) per i corrispondenti da tutti gli altri centri con almeno 30 mila abitanti. Nel caso di corrispondenti da più comuni con una popolazione complessiva di almeno 50 mila abitanti, il compenso è quello della fascia d) maggiorato del 25%. **(30% del minimo del redattore + 30)**.

Ai minimi di cui sopra potrà essere aggiunto un compenso per le notizie pubblicate.

**Al corrispondente non potrà essere richiesta una prestazione eccedente i 5 giorni a settimana.**

**Qualora il corrispondente, per la natura degli avvenimenti seguiti, sia tenuto ad una prestazione che termina dopo le ore 22 o che inizia prima**

**delle ore 6, ha diritto alla maggiorazione per lavoro notturno nella misura prevista dall'art.17.**

**Al corrispondente spettano, inoltre, gli aumenti periodici di anzianità nella misura e con le modalità previste dall'art.13, nonché il trattamento di cui all'art.19, in presenza di prestazione lavorativa nelle giornate festive.**

Per i corrispondenti dai centri non contemplati nei punti precedenti il compenso dovrà essere liquidato a notizia.

Ai corrispondenti di cui al presente articolo che siano chiamati a prestare la loro opera oltre il normale impegno, anche per un'altra testata di giornale quotidiano o periodico del medesimo editore sarà corrisposto, ove non esista, un compenso fisso da determinarsi in sede aziendale, sentito il comitato o fiduciario di redazione.

### **Dichiarazione a verbale**

Le parti si riservano di esaminare nel corso di vigenza del contratto l'evoluzione delle forme obbligatorie di associazione fra gli enti locali territoriali (comprensori) al fine di trarne dati di esperienza per una migliore articolazione delle fasce di corrispondenti di cui alla lettera d).

### **Art. 16**

Ai giornalisti ~~professionisti~~ aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, redattore capo, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, vice capo redattore, capo servizio, servizio, redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore di prima nomina (lettera a) art. 11), **collaboratore fisso, corrispondente**, sarà corrisposta al 30 giugno un'indennità redazionale pari all'ammontare della retribuzione mensile. ~~fino ad un massimo di:~~

Ai giornalisti ~~professionisti~~ non contemplati nel primo comma, che prestino servizio nelle redazioni e la cui prestazione sia retribuita a stipendio fisso mensile, l'indennità redazionale sarà corrisposta in misura pari all'ammontare della retribuzione mensile ~~fino ad un massimo di.....~~

~~— In aggiunta a tale indennità sarà corrisposto un importo pari al 100% del compenso fisso mensile con un massimo di .....~~

Le modalità di corresponsione dell'indennità redazionale ~~e relativa aggiunta~~ sono conformi a quelle stabilite per la tredicesima mensilità.

L'indennità redazionale ~~e la relativa aggiunta~~ non sono ~~è~~ computabile ai fini della determinazione della tredicesima mensilità e dell'indennità sostitutiva delle ferie; vale invece agli altri effetti.

### **Art. 17**

*(Modificare come segue il primo cpv.):*

È considerato lavoro notturno quello che termina dopo le ore **22** o che inizia prima delle ore 6.

## Art. 19

*(modificare come segue il secondo capitolo):*

### *Riposo settimanale e lavoro domenicale*

Ferme restando le disposizioni sul riposo domenicale e sul riposo compensativo a norma di legge, il giornalista chiamato a prestare la sua opera in domenica ha diritto ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 55% in aggiunta alla retribuzione stessa, ovvero, alla sola maggiorazione del 55% e al riposo compensativo (in aggiunta a quello derivante dalla settimana corta) se addetto alle redazioni che attualmente e abitualmente fruiscono di detto riposo compensativo.

**Nelle aziende nelle quali l'organizzazione del lavoro domenicale prevede l'esclusione del riposo compensativo, il giornalista ha comunque diritto, dandone esplicita comunicazione, a richiedere il trattamento che prevede il riposo compensativo.**

La giornata di riposo compensativo non potrà coincidere con un giorno festivo.

Le giornate festive di cui alle lettere b) e c) del presente articolo e quelle abolite dalla legge 5 marzo 1977 n.54, cadenti durante il periodo di trasferta daranno luogo alla corresponsione di un ventiseiesimo della retribuzione mensile o, se lavorate, al relativo trattamento economico.

Se la giornata di trasferta coincide con la domenica, al giornalista che in tale giorno non presti la sua opera, sarà concesso, a scelta dell'editore, un giorno di riposo compensativo o un compenso pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile, sempreché delle giornate domenicali, cadenti nei periodi di trasferta, non sia stato espressamente tenuto conto con un compenso forfettario.

I compensi e le maggiorazioni di cui al presente articolo spettano qualunque sia il numero delle ore prestate nel giorno festivo, fermo restando che l'orario di massima in tale giorno è di sei ore.

## Art. 21

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) «Giovanni Amendola» attua la previdenza e l'assistenza a favore dei giornalisti professionisti, **publicisti** e dei praticanti secondo le norme di legge e del presente contratto; in particolare eroga: il trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti; il trattamento in caso di disoccupazione, il trattamento in caso di infortunio; il trattamento di cassa integrazione guadagni; gli assegni familiari; il trattamento economico in caso di tubercolosi; altre forme assistenziali previste dallo Statuto, con esclusione di quelle di natura sanitaria.

~~I trattamenti di cui al precedente comma, fatta eccezione per l'assicurazione infortuni, sono altresì erogati ai publicisti che risultino iscritti all'Istituto in base alle disposizioni di cui all'art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.~~

In materia di contributi e prestazioni la FIEG e la FNSI assumono le determinazioni previste dall'art. 3, secondo comma lett. b) del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 sulla base di specifici accordi sindacali.

L'editore tratterrà sulla retribuzione del giornalista professionista, del praticante e del pubblicista a tempo pieno nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, oltre i contributi imposti dalla legge a carico di quest'ultimo, il contributo contrattuale (in vigore dall'1-1-1956) di cui al comma successivo, nonché le rate dei prestiti concessi dall'INPGI ai giornalisti.

A far data dall'**1-9-1996** il contributo contrattuale è fissato nell'aliquota del **3,60%** della retribuzione. ~~Tale aliquota è elevata al 3,60% della retribuzione a decorrere dall'1-9-1996.~~

Il contributo contrattuale di cui sopra è destinato dalla FNSI ad assicurare l'erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale; a tale fine, il relativo importo è versato \_ con le modalità di cui all'art. 4 delle norme transitorie e di attuazione del presente contratto \_ dalle aziende alla Cassa Autonoma di Previdenza e Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT), costituita nel 1974 ad iniziativa della FNSI.

Analogo versamento sarà effettuato dall'INPGI per il contributo trattenuto sui trattamenti corrisposti ai pensionati.

### **Fondo di perequazione**

**Al fine di tutelare le prestazioni previdenziali dei giornalisti pensionati e dei superstiti titolari di pensione di reversibilità la parti costituiscono un fondo di perequazione gestito autonomamente dall'INPGI e alimentato da un contributo mensile percentuale, calcolato sulla retribuzione dei giornalisti dipendenti, a carico delle aziende editoriali. Le prestazioni del Fondo saranno definite da apposito regolamento.**

### **Note a verbale**

1) Eventuali variazioni della misura del contributo contrattuale, stabilite dalla FNSI d'intesa con il Consiglio di Amministrazione della CASAGIT, saranno comunicate alla FIEG per i relativi adempimenti delle aziende.

2) Ove la retribuzione annua (anche conseguente a più rapporti) del giornalista ~~professionista~~ risulti inferiore a quella annua minima del redattore con oltre **30** mesi di anzianità professionale ~~ovvero con oltre 30 mesi di anzianità professionale~~, il contributo contrattuale (3,60%) va raggugliato a tale retribuzione minima; l'eventuale conguaglio sarà richiesto direttamente dalla CASAGIT all'interessato, ai sensi del comma 2, punto 1 dell'art. 7 del Regolamento.

FERIE - PERMESSI STRAORDINARI  
ASPETTATIVA - PERMESSI SINDACALI

### **Art. 23**

#### **Ferie**

I giornalisti ~~professionisti~~ aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, vice capo redattore, capo servizio, vice capo servizio, redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore di prima nomina (lettera a) art. 11), **corrispondente**, hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuito come segue:

- ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale fino ad anni 5;
- trenta giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 5 e sino a 15 anni;
- trentacinque giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 15 anni.

L'epoca delle ferie è stabilita di massima tra il 1° maggio e il 31 ottobre.

Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno diritto al godimento di altrettanti giorni di ferie o al pagamento del relativo trattamento economico a scelta dell'editore.

Il godimento delle ferie retribuite, nella misura di un mese per ogni anno di servizio prestato, è garantito ai giornalisti ~~professionisti~~ di cui all'art. 2 ~~ed ai giornalisti di cui all'art. 12.~~

Nel caso di richiamo in servizio dalle ferie il giornalista ha diritto al rimborso da parte dell'azienda delle spese sostenute.

Al giornalista che non abbia maturato l'anno di anzianità nel periodo normale di ferie, il godimento delle ferie medesime dovrà essere riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.

Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo dovrà essere corrisposto al momento in cui il mancato godimento è certo e comunque non oltre il 31 dicembre. Il compenso sostitutivo sarà calcolato in base alla retribuzione ed ai compensi fissi percepiti continuativamente da almeno sei mesi.

Nel caso di cessazione del rapporto i giornalisti hanno diritto al compenso sostitutivo delle ferie per il periodo delle ferie maturate non godute.

Nel computo dei giorni di ferie non sarà tenuto conto, limitatamente a due giorni, del tempo occorrente per il trasferimento da e per l'estero del giornalista che intende fruire delle ferie in Italia.

### **Nota a verbale**

Il periodo di malattia o infortunio ~~non inferiore a 7 giorni~~, sopraggiunto durante il godimento delle ferie, ne interrompe il decorso.

### **Norma transitoria**

*(nessuna modifica al testo)*

### **Permessi straordinari**

Ai giornalisti ~~professionisti~~ di cui al primo comma che abbiano una anzianità aziendale di almeno un anno saranno concessi in aggiunta alle ferie permessi straordinari retribuiti per complessivi cinque giorni lavorativi all'anno, **frazionabili anche in ore su richiesta del giornalista interessato**. I permessi straordinari richiesti dai giornalisti e non goduti per esigenze

aziendali nel corso dell'anno di competenza potranno essere recuperati nell'anno successivo.

Agli inviati, impiegati in servizi ininterrotti di durata superiore a 30 giorni, è riconosciuto un periodo di cinque giorni di permesso straordinario da godere entro 15 giorni dal rientro in sede, a pena di decadenza.

Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino in tutto o in parte ai permessi di cui ai commi precedenti.

Nel caso di eventi luttuosi riguardanti parenti, di primo e secondo grado, sarà concesso ai giornalisti ed ai praticanti un permesso straordinario della durata di tre giorni elevabile a 4 giorni per eventi luttuosi verificatisi fuori dal comune sede di lavoro del giornalista.

**Saranno inoltre concessi permessi, per il tempo strettamente necessario, ai giornalisti chiamati come testimoni in processi giudiziari e ai giornalisti chiamati a svolgere attività nei seggi elettorali in occasione di elezioni politiche, amministrative o referendarie.**

### **Aspettativa**

Al giornalista, che ne faccia richiesta per giustificati motivi, sarà concesso, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, un periodo di aspettativa non superiore a sei mesi senza retribuzione.

Il giornalista ha diritto dopo sette anni di anzianità aziendale ad usufruire di un solo periodo di aspettativa di sei mesi non retribuito nell'ambito del quale non potrà svolgere incarichi in contrasto con gli interessi morali e materiali dell'azienda alla quale appartiene.

Ai giornalisti che fossero chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali, regionali o provinciali si applica l'art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Il periodo di aspettativa verrà considerato come trascorso in servizio agli effetti dell'anzianità quando all'atto della concessione il giornalista abbia almeno due anni di anzianità di servizio.

### **Permessi sindacali**

Ai giornalisti che ricoprono cariche negli organi previsti dagli statuti della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e delle Associazioni regionali di stampa federate o che risultino delegati ai congressi della categoria oppure incaricati delle trattative sindacali ovvero membri della Commissione di cui all'art. 47 saranno concessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni.

Permessi **retribuiti** per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni saranno concessi ai giornalisti che fanno parte degli organi direttivi **degli organismi sindacali inquadrati nella FNSI**, dell'INPGI (**ivi compresi i fiduciari regionali**), della Casagit, del Fondo complementare e degli Ordini professionali ed ai componenti della Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale in occasione delle riunioni dei medesimi. ~~Tali permessi saranno retribuiti nei limiti di 20 giorni all'anno ad esclusione dei componenti la Commissione esaminatrice per le prove di idoneità professionale.~~

*(aggiungere il seguente cpv.):*

**A seguito della intervenuta copertura previdenziale da parte dell'INPGI dei giornalisti pubblicisti (art.76 legge 23 dicembre 2000 n.388), le parti convengono che a partire dalla data di stipula del presente contratto, nei confronti degli stessi giornalisti pubblicisti trovano integrale applicazione le disposizioni di cui all'allegato G).**

## COMITATO DI REDAZIONE

### Art. 34

~~Nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa~~ che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, viene istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).

È compito del comitato di redazione:

a) mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di stampa e i giornalisti professionisti e pubblicisti e i praticanti dipendenti dall'azienda;

b) controllare l'applicazione esatta del contratto di lavoro e intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione sociale;

c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le parti;

d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione - con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 (situazione occupazionale) - anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse **ed autonome**, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l'assegnazione di mansioni e qualifiche, **l'attribuzione delle qualifiche per riconoscimenti professionali**, ed ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi anche con riferimento all'autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore.

Tali pareri saranno ~~obbligatori~~ **vincolanti** quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista;

e) esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa la struttura dell'azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti.

Affinché il comitato di redazione possa esprimere i pareri preventivi e formulare le proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e l'editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare.

Il comitato di redazione ha 72 ore dal ricevimento dell'informativa per esprimere i propri pareri.

In ogni caso per l'applicazione del comma d) avranno luogo incontri con periodicità quindicinale tra direttore e comitato di redazione.

In relazione al disposto del comma e) il direttore, un rappresentante dell'editore e il comitato di redazione, integrato da un rappresentante dei giornalisti di ogni servizio e delle redazioni decentrate che non fossero già rappresentate nel comitato di redazione, si riuniranno, almeno bimestralmente, per l'esame dei sopra specificati problemi e anche al fine di favorire una più intensa collaborazione dei giornalisti allo sviluppo delle imprese.

In coincidenza con il deposito del bilancio consuntivo annuale presso la Camera di Commercio, l'editore procede ad illustrarne i contenuti al comitato di redazione consegnandone la copia.

L'azienda comunicherà al comitato di redazione la richiesta di dichiarazione di stato di crisi ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 relativa al settore poligrafico.

Per la consultazione sindacale nei casi di crisi aziendale per i quali l'editore intende richiedere l'applicazione delle norme di cui agli artt. 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Cassa Integrazione Guadagni) si applica la procedura di cui all'allegato protocollo D).

Il comitato di redazione, a richiesta del singolo giornalista dipendente che ravvisi un pregiudizio alla propria funzione professionale, potrà, con carattere non vincolante, esprimere pareri e formulare proposte integrative al direttore in tema di completezza dell'informazione anche in riferimento ai servizi di cronaca.

Nei gruppi editoriali che pubblicano più testate (quotidiani, periodici, agenzie di informazione, **giornali elettronici o radioteletrasmessi, ivi comprese le emittenti radiotelevisive di cui alla nota a verbale dell'art.1.)** può essere istituito un coordinamento sindacale dei comitati di redazione con il compito di tutelare la corretta applicazione delle norme **contrattuali inerenti l'attività di gruppo ( lavoro per più testate, utilizzo di sinergie ecc.), anche in relazione all'autonomia delle singole testate, ~~anche in relazione~~** agli investimenti, ai piani editoriali, alle innovazioni tecnologiche. **Il parere del coordinamento sarà obbligatorio in tutti i casi nei quali l'editore intende attivare le procedure dell'allegato D).** A tale fine sono previsti tra il coordinamento e l'editore incontri con periodicità almeno trimestrale; per questi incontri, oltre che per ogni trattativa sindacale di gruppo, i coordinamenti fruiranno dei permessi sindacali previsti dall'art. 23.

Il comitato di redazione è costituito da tre membri, eletti dall'assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto i giornalisti ~~professionisti~~ e i praticanti.

Se il numero dei giornalisti ~~professionisti~~ e praticanti è inferiore a 10, in luogo del comitato di redazione sarà eletto un fiduciario con compiti identici a quelli del comitato di redazione.

Il comitato di redazione sarà integrato a tutti gli effetti:

- da un fiduciario ~~professionista~~ della redazione o dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale composto da almeno 5 professionisti;
- da un fiduciario ~~professionista~~ delle redazioni decentrate o degli uffici di corrispondenza composti da almeno 10 giornalisti con diritto di voto;
- da un fiduciario ~~professionista~~ eletto congiuntamente dalle redazioni decentrate e dagli uffici di corrispondenza composti ciascuno da meno di 10 giornalisti con diritto di voto;

- da un fiduciario ~~pubblicista~~ eletto dai corrispondenti, dai collaboratori fissi e dai pubblicisti part-time delle redazioni centrali, decentrate e degli uffici di corrispondenza.

~~Nelle aziende editrici di periodici i giornalisti pubblicisti godono dell'elettorato attivo e passivo. In quelle aziende le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicisti, la maggioranza del comitato di redazione potrà essere costituita da giornalisti pubblicisti. Nei periodici le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicisti e che non abbiano il numero di redattori sufficiente per costituire un comitato di redazione, il fiduciario potrà essere un giornalista pubblicista.~~

Nel caso in cui un'azienda editrice di periodici pubblici più testate, i rappresentanti sindacali per l'esercizio dei compiti specificatamente inerenti le singole testate saranno eletti, per ognuna di esse, con i seguenti criteri: uno per le testate da 6 a 30 giornalisti; due per le testate da 31 a 60; tre per le testate con oltre 60 professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti.

Per l'esercizio dei compiti del presente articolo che abbiano riflessi di carattere generale sui giornalisti dipendenti dell'azienda, **ivi comprese le trattative di secondo livello**, sarà costituito tra i rappresentanti sindacali delle singole testate un organismo unico aziendale.

Il predetto organismo sarà composto di tre membri nelle aziende con meno di 200 giornalisti dipendenti.

Nel caso in cui una azienda pubblici, oltre ad un quotidiano, altro giornale, in aggiunta al comitato di redazione o fiduciario per la testata principale sarà eletto un altro comitato di redazione per ogni altra testata avente più di 25 giornalisti professionisti e praticanti. In questi casi il comitato di redazione potrà essere unitario. Per le testate con un numero di giornalisti professionisti e praticanti compreso fra 6 e 25 saranno invece eletti altrettanti fiduciari che entrano a far parte del comitato di redazione della testata principale.

La nomina del comitato di redazione, del fiduciario, dei rappresentanti dei servizi, deve essere notificata all'editore dall'Associazione regionale di stampa. Il comitato di redazione, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi durano in carica due anni. I componenti del comitato, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi uscenti possono essere rieletti.

#### **Note a verbale**

*(testo non modificato)*

#### **Comunicati sindacali**

*(testo non modificato)*

#### **Tutela sindacale**

*(testo non modificato)*

#### **Rappresentanti per la sicurezza**

*(testo non modificato)*

PRATICANTI

**Art. 35**

~~Presso le testate giornalistiche i giornali quotidiani, presso le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa a diffusione nazionale, presso i periodici a diffusione nazionale,~~ possono essere assunti come praticanti coloro che abbiano i requisiti richiesti dagli ordinamenti della professione giornalistica, in ragione di un praticante su 10 redattori o frazione di 10 fino a 100 redattori, e in ragione di un praticante ogni 25 redattori o frazione di 25 al di sopra dei 100 redattori. Eventuali deroghe agli indicati limiti di assunzione dei praticanti, previa informazione alle Associazioni territoriali competenti e alla FIEG, saranno concordate fra direttore, direzione aziendale e comitato di redazione e comunicate alla Commissione nazionale paritetica di cui all'art. 4.

**Il praticante è assunto a tempo indeterminato. Possono essere assunti con contratto a termine soltanto i praticanti iscritti nell'elenco dei giornalisti disoccupati o cassintegrati di cui all'art.4.**

L'assunzione del praticante dovrà essere comunicata dall'editore all'Associazione di stampa della regione dove ha sede il giornale, al Consiglio Regionale dell'Ordine, alla CASAGIT e alla Commissione nazionale paritetica di cui all'art. 4, con lettera raccomandata entro 10 giorni; entro lo stesso termine di 10 giorni dovrà essere comunicata dall'editore all'Associazione anche l'eventuale cessazione del rapporto.

Il praticante è tenuto ad informare l'azienda dell'avvenuta modifica della sua posizione amministrativa presso l'Ordine professionale con particolare riferimento a retrodatazione di iscrizione, riconoscimento di periodi di praticantato non comunicati all'atto dell'assunzione ecc.

All'atto dell'assunzione i praticanti dovranno esibire all'editore la prova documentata del periodo di pratica giornalistica eventualmente svolta presso altri editori di giornali quotidiani, presso agenzie di informazioni quotidiane per la stampa a diffusione nazionale o aziende editrici di periodici, come indicato nel primo comma del presente articolo, corredandola del certificato di iscrizione all'albo professionale dei giornalisti - registro praticanti.

Ai fini della più compiuta formazione professionale, il praticante sarà:

- impiegato a rotazione in più servizi redazionali e anche presso redazioni decentrate - previo rimborso delle spese concordate - e, comunque, assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale;
- affidato alla guida di un capo servizio o di persona dallo stesso delegata.

In nessun caso potranno essere affidate mansioni direttive a praticanti.

Forme integrative di formazione professionale del praticante potranno essere attuate in sede dalle aziende o utilizzando qualificate strutture formative esterne private e pubbliche. A tal fine le aziende esaminano eventuali proposte del CdR

Sulla base delle indicazioni fornite dai direttori le aziende informeranno i comitati di redazione dei criteri adottati per la selezione dei praticanti da assumere, tenuta presente anche la posizione di coloro che già collaborano con l'azienda.

I praticanti hanno diritto al seguente trattamento:

- a) ad un periodo di prova di durata non superiore a sei mesi;
- b) ad un equo compenso mensile non inferiore ai minimi fissati dalle tabelle allegate al presente contratto (pag. ). Oltre ai minimi predetti sarà corrisposta l'indennità di contingenza;
- c) all'applicazione degli artt. 3 **(limitatamente ai praticanti iscritti nell'elenco dei disoccupati o cassintegrati di cui all'art.4)** e 7;

- d) alla 13<sup>a</sup> mensilità nella misura e con le modalità previste dall'art. 15;
- e) alla maggiorazione, in quanto dovuta, prevista dall'art. 17 per il lavoro notturno;
- f) ai compensi e alle maggiorazioni previste dall'art. 19 per il lavoro prestato;
- g) ad un periodo annuale di ferie di **24** giorni lavorativi;
- h) a permessi retribuiti per il tempo necessario a sostenere le prove per l'idoneità professionale prevista dagli ordinamenti sulla professione giornalistica. Tali permessi non potranno essere inferiori a 5 giorni in occasione delle prove orali;
- i) a permessi per il tempo necessario a seguire i corsi di formazione o i seminari promossi dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali ed interregionali dell'Ordine dei giornalisti che rilasceranno la certificazione di frequenza, nonché a permessi retribuiti per complessivi giorni 8 per seguire i corsi di preparazione agli esami di idoneità professionale promossi dal Consiglio Nazionale dell'Ordine;
- l) ad un congedo matrimoniale di 15 giorni;
- m) alla conservazione del posto per tre mesi nei casi di infortunio o malattia. Durante il primo mese avranno diritto all'intera retribuzione e per i successivi due mesi a metà della stessa;
- n) all'applicazione delle disposizioni di legge nel caso di chiamata o richiamo alle armi;
- o) ad un termine di preavviso di un mese in caso di licenziamento non dovuto a fatto o a colpa tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In mancanza di preavviso sarà loro dovuta un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.  
Avranno inoltre diritto al trattamento di fine rapporto secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297;
- p) in caso di dimissioni, il praticante non potrà abbandonare l'azienda senza dare il preavviso di un mese. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all'editore di avere una indennità equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del praticante. Spetterà comunque al praticante il trattamento di fine rapporto di cui al precedente punto;
- q) in caso di trasferimenti di sede ad un'indennità pari ad un mese di retribuzione.

Il praticante avrà diritto al trattamento contrattuale dovuto ai giornalisti professionisti dal giorno in cui darà comunicazione scritta all'azienda dell'avvenuto superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale.

Il periodo di servizio prestato dal giornalista professionista nell'azienda, quale praticante, sarà computato agli effetti dell'indennità di licenziamento, dell'indennità redazionale, delle ferie e dei permessi straordinari.

#### **Note a verbale**

~~1) Con riferimento ai nuovi regimi tabellari disposti dalla rinnovazione contrattuale del 16 novembre 1995 per i praticanti in servizio al 30 novembre 1995 ovvero assunti dal 1° dicembre 1995 nonché del relativo sviluppo~~

~~dell'iter retributivo in relazione alle rispettive anzianità di servizio, si richiamano le disposizioni di cui alla nota a verbale n. 1) del precedente art. 11;~~  
~~— 2) la disciplina dei contratti di formazione e lavoro per i praticanti è stabilita secondo quanto previsto dall'allegato O.~~

### **Stages formativi**

**L'utilizzo di stagisti all'interno delle aziende editoriali può essere realizzato soltanto sulla base di accordi definiti tra il direttore e il comitato di redazione, che prevedano il numero degli stagisti, l'ambito temporale del loro utilizzo, il percorso formativo. Agli stages possono essere ammessi esclusivamente i praticanti provenienti dalle scuole di giornalismo riconosciute dall' Ordine professionale. Gli stagisti non possono essere inseriti nel ciclo produttivo.**

## **PUBBLICISTI**

### **Art. 36**

~~Ai pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali si applica il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 del presente contratto ~~con esclusione degli aspetti infortunistici gestiti dall'INPGI e del trattamento previdenziale integrativo di cui all'allegato G salvo quanto previsto dall'art. 11 dello stesso allegato.~~~~

L'editore è tenuto a notificare alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 4 i nominativi dei pubblicisti dipendenti che prestano attività giornalistica secondo quanto previsto dal comma precedente e a rilasciare agli interessati l'attestazione - necessaria ai fini professionali - che gli stessi svolgono attività giornalistica quotidiana alle sue dipendenze, con orario pieno e con il trattamento contrattuale stabilito per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 del presente contratto. Il giornalista pubblicista, superato l'esame professionale, mantiene la qualifica e le mansioni già precedentemente riconosciutegli.

### **Nota a verbale**

I regimi dei minimi tabellari per i pubblicisti a tempo pieno e con esercizio esclusivo dell'attività giornalistica trovano applicazione secondo gli importi definiti per i giornalisti professionisti di cui al 1° comma dell'art. 1 del contratto (in servizio al 30 novembre 1995 ovvero assunti dal 1° dicembre 1995). A tal fine i mesi di anzianità professionale per l'individuazione del minimo tabellare sono computati con riferimento ai mesi di iscrizione all'elenco dei pubblicisti dell'albo dei giornalisti.

### **Pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza**

L'instaurazione di rapporti di lavoro giornalistico, con le modalità e i limiti di cui al presente paragrafo, è consentita soltanto con giornalisti pubblicitari che ~~esercitando ai sensi dell'art. 1 della legge professionale 3.2.1963, n. 69, altre professioni o impieghi~~ prestano quella giornalistica, anche non quotidiana, nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza - esclusi quelli di cui al punto b) dell'art. 5 ~~di quotidiani, agenzie quotidiane per la stampa e di periodici~~ in ragione di:

- due pubblicitari per ogni redazione decentrata che occupi un redattore professionista, ovvero tre pubblicitari per ogni redazione decentrata che occupi due o più redattori professionisti;
- quattro pubblicitari per ogni ufficio di corrispondenza di cui al punto d) dell'art. 5;
- due pubblicitari per gli altri uffici di corrispondenza.

Ai pubblicitari operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza il presente contratto si applica con le seguenti modalità e limiti:

a) si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 (1° paragrafo), 6, 8, 9, 10 (limitatamente al 1° e 2° comma), **13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28** (per quanto di ragione), 29 (per quanto di ragione), 30, 31, 32, 33 (per quanto di ragione), 34, **38, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 51** e 52;

b) ~~a decorrere dal 1° gennaio 1996~~ i pubblicitari hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuite pari a:

- ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno un'anzianità aziendale fino a cinque anni;
- trenta giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre cinque anni.

Per quanto riguarda l'aspettativa ed i permessi sindacali, le festività cadenti nel periodo delle ferie ed il compenso sostitutivo per le ferie non godute, valgono le corrispondenti norme di cui all'art. 23.

Al pubblicitario che occasionalmente sia chiamato a dare nella stessa giornata, oltre alla normale prestazione, altra prestazione piena per una differente testata dello stesso editore, è dovuto un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 20%;

~~e) la risoluzione del rapporto, quando non avvenga per fatto o per colpa del pubblicitario così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto stesso, dà diritto ad un preavviso da parte dell'editore di tre mesi se il pubblicitario non ha superato i cinque anni di anzianità aziendale e di quattro mesi se egli ha superato i cinque anni di anzianità aziendale nonché alla corresponsione del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297. Il pubblicitario, tranne i casi previsti dall'art. 32, non potrà abbandonare l'azienda senza dare un preavviso di due mesi. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all'editore di avere una indennità equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione. In caso di dimissioni del pubblicitario dovrà essere corrisposto dall'editore soltanto il trattamento di fine rapporto;~~

d) l'orario settimanale di lavoro dei pubblicitari operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza non deve risultare inferiore alle 18 ore e superiore alle 24 ore ripartite secondo gli obblighi specificatamente concordati per l'attività impegnata;

e) il pubblicitario operante nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata

~~all'impegno orario concordato e calcolata sulla retribuzione base (minimo e indennità di contingenza del redattore con più di 30 mesi di anzianità professionale) —ivi comprese, in quanto di ragione, le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima — non inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto (pag. —) e con riferimento all'orario settimanale massimo di 24 ore ed in proporzione agli orari settimanali inferiori. Il pubblicista ha diritto per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda ad una maggiorazione del 6% calcolata sulla retribuzione minima di cui al comma precedente riferita all'orario settimanale di 18 ore. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 13.~~

~~Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto sono regolati dalle norme di legge.~~

### **Nota a verbale**

Per i rapporti di lavoro instaurati anteriormente all'1.1.1981 l'anzianità di servizio utile per gli aumenti periodici è quella maturata a partire dalla suddetta data.

### **Publicisti collaboratori fissi**

~~— Ai pubblicisti che prestano la loro opera di collaboratori fissi ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, spetta il trattamento retributivo previsto dall'art. 2 e quello normativo previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente.~~

### **Art. 38**

Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale, e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti - o i loro aventi causa indicati nell'art. 4 del Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 41 - ai quali è applicato il presente contratto e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di redattore, nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento:

- a) per il caso di morte **185.000,00 Euro**
- b) per il caso di invalidità permanente totale **216.000,00 Euro**
- c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità lavorativa.

L'indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l'evento si verifica in epoca compresa tra l'inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l'inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l'inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantesimo anno di età. Al verificarsi dell'evento nelle stesse epoche sopra precisate, l'indennità di cui al precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%.

Se al momento dell'evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del predetto regolamento di attuazione, l'indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di morte o di invalidità permanente totale, è maggiorata

del 10% per l'altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell'indennità stessa.

Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista ~~professionista~~ e per il praticante ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verificano dal giorno dell'inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro suddetto.

L'importo dell'indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell'ipotesi di responsabilità per colpa.

~~Le aziende garantiranno la copertura assicurativa per infortuni professionali ed extra professionali ai pubblicisti a tempo pieno con polizza che preveda lo stesso trattamento disposto dal presente articolo.~~

**In aggiunta ai trattamenti di cui sopra le aziende dovranno procedere ad assicurare i giornalisti inviati in zone di guerra con polizza che garantisca un trattamento in caso di morte e di invalidità permanente pari a un milione di euro.**

#### **Note a verbale**

1) la FIEG e la FNSI procederanno ad una verifica sull'andamento della gestione dell'assicurazione infortuni con particolare riferimento ai fondi di riserva, al regime delle prestazioni conseguente ad eventi di natura professionale o extra professionale nonché ai parametri di valutazione delle invalidità e relativi gradi. A seguito di tale verifica le parti valuteranno l'opportunità di modifica della convenzione di cui al successivo art. 40, di revisione dei massimali previsti dall'art. 38 e di esclusione del trattamento indennitario per i casi di invalidità inferiori al 10%.

2) Le parti convengono che i trattamenti connessi con i casi di infarto del miocardio o ictus cerebrale trovano applicazione per gli eventi determinatisi a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1993 e dal 16 novembre 1995.

#### **Art. 39**

*(modificare come segue il secondo cpv.):*

Fatte salve le condizioni di miglior favore la polizza deve coprire i danni alle cose di proprietà del redattore interessato (con un massimale non inferiore ai 2/3 del loro valore ~~fino alla concorrenza di 4 milioni~~) e la sua eventuale invalidità temporanea con una indennità giornaliera fino a ~~lire 30.000 (€100,00)~~.

#### **Art. 40**

I trattamenti previsti dal precedente art.38 saranno corrisposti per i giornalisti ~~professionisti~~ e per i praticanti dall'INPGI sulla base di una convenzione con la FNSI.

Per il finanziamento dei trattamenti previsti dal precedente art. 38 e degli oneri connessi, si conviene che i datori di lavoro verseranno all'INPGI, con modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, un contributo mensile di **Euro 20,00** ~~lire 13.000 (€ 6,71)~~ per ogni giornalista di cui allo stesso art. 38.

La misura di tale contributo potrà essere rivista in relazione a comprovate esigenze di gestione.

Per i ritardi, le omissioni e la disciplina contributiva in genere, valgono le norme in atto per le altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto.

Nel caso di rapporti plurimi il contributo mensile potrà essere ripartito tra le aziende interessate.

## Art. 42

*(modificare come segue il primo cpv.):*

**L'introduzione e l'utilizzazione dei sistemi elettronici editoriali e di ogni altro supporto tecnologico e strumento di lavoro mediante il quale si realizza la prestazione giornalistica nelle aziende editoriali da parte delle redazioni deve avvenire secondo le disposizioni del presente articolo e deve favorire lo sviluppo del pluralismo, il miglioramento della qualità dell'informazione e l'economicità di gestione delle imprese. Questi obiettivi devono essere realizzati, oltre che con l'ammodernamento degli impianti, anche attraverso l'adozione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro redazionale che favoriscano incrementi di produttività dell'impresa. Il processo di ammodernamento deve inoltre favorire la nascita di nuove iniziative, lo sviluppo della diffusione e l'ampliamento delle aree di mercato.**

*(modificare come segue il capitolo):*

### **Piani di trasformazione tecnologica**

I piani di trasformazione tecnologica devono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliono raggiungere e contenere le necessarie indicazioni sull'organizzazione del lavoro redazionale. Programmi parziali di intervento per singoli settori redazionali devono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensione successiva ad altri settori. **In presenza di introduzione di strumenti di editing, in particolare nelle aziende radiotelevisive, i piani devono prevederne criteri e limiti di utilizzo.**

I piani presentati dall'azienda dovranno contenere precise indicazioni sulle scelte editoriali che sono a base del progetto, sull'impostazione tecnico-produttiva (anche in caso di utilizzo di servizi telematici e di banche dati) e sui criteri di organizzazione del lavoro ritenuti più rispondenti per la realizzazione del prodotto e per il miglioramento del suo livello qualitativo. In tal senso i piani debbono evidenziare le caratteristiche del sistema editoriale e i criteri della sua utilizzazione da parte della redazione centrale e delle redazioni decentrate, nonché le misure per garantire adeguate condizioni ambientali e la tutela della salute del giornalista.

## Art. 44

*Modificare come segue il 4^cpv:*

I direttori nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 6, e considerate le peculiarità delle singole testate, sono garanti della correttezza e della qualità

dell'informazione anche per quanto attiene il rapporto tra testo e pubblicità. A tal fine i direttori ricevono periodicamente i pareri dei comitati di redazione, **anche con riferimento all'informazione inerente la promozione di prodotti collaterali.**

COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE,  
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E COLLEGIO  
PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

**Art. 47**

*(modificare come segue l'attuale nota a verbale):*

**Nota a verbale**

**Responsabilità civile**

**Le aziende editoriali garantiscono, anche mediante polizza assicurativa, l'assistenza legale e la copertura di eventuali condanne risarcitorie conseguenti a responsabilità civile derivanti da articoli, servizi o notizie pubblicati sui propri giornali dai giornalisti dipendenti o legati da rapporto di lavoro autonomo sotto qualsiasi forma.**

**La predetta garanzia si estende anche ai giornalisti non più dipendenti dall'azienda relativamente all'attività svolta nel periodo di vigenza del contratto individuale di lavoro.**

~~Le parti esamineranno entro 90 giorni dalla data di stesura del presente contratto la possibilità di stipula di polizza assicurativa generale per l'intero settore finalizzata alla copertura parziale dei danni conseguenti a responsabilità civile individuando criteri e limiti della relativa copertura.~~

OSSERVATORIO ANTI-SOPRUSO

**Art. 48**

**Gli editori si impegnano a vigilare affinché nell'ambito delle rispettive aziende non si realizzino nei confronti dei singoli giornalisti atti, atteggiamenti o comportamenti di violenza morale o psichica, ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale, che determinino un degrado delle condizioni di lavoro, tale da compromettere la salute, la professionalità o la dignità del giornalista.**

A tal fine è costituita una Commissione mista di 2 rappresentanti per ciascuna Federazione incaricata di raccogliere e coordinare ~~entro 90 giorni dalla data di stesura del presente contratto~~ la documentazione (progetti di legge, esperienze contrattuali di altri settori, **giurisprudenza e casi aziendali**) utile a fornire alle parti un quadro di riferimento sullo stato e l'evoluzione del fenomeno ~~e ciò in vista di possibili determinazioni normative.~~

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

**Art. 49**

~~La Previdenza complementare nel settore giornalistico è disciplinata dal punto 6) dell'accordo 4 giugno 1998 (allegato I).~~

~~—A decorrere dal 1° gennaio 2001 la quota di T.F.R. prevista dalla lettera C) del punto 6) dell'accordo 4 giugno 1998 è elevata al doppio dell'ammontare annuo del contributo a carico del datore di lavoro. Tale elevazione non trova applicazione per i giornalisti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto antecedentemente alla data dell'11 aprile 2001.~~

Allegato I

### PREVIDENZA COMPLEMENTARE (Punto 6 dell'Accordo 4 giugno 1998)

In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, Federazione Italiana Editori Giornali e Federazione Nazionale della Stampa Italiana—hanno adeguato ~~eovengono di adeguare~~ il sistema di previdenza complementare gestito dal “Fondo Sindacale di Previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani” istituito in attuazione del protocollo contrattuale sottoscritto il 10 aprile 1987 alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il sistema di previdenza complementare ~~risulterà~~ è basato sul principio della volontarietà di adesione ~~per i futuri iscritti~~ e della capitalizzazione ed ~~sarà~~ è gestito pariteticamente fra le organizzazioni che lo **hanno costituito**. Al fondo sono iscritti i dipendenti giornalisti, **siano essi professionisti, pubblicisti o praticanti, titolari un rapporto di lavoro subordinato ai sensi degli art. 1, 2, 12, 35, e 36 del presente contratto, nonché giornalisti con rapporto di lavoro autonomo.** ~~professionisti in possesso delle qualifiche di cui all'art. 11 del contratto di lavoro nonché i direttori, i vice direttori ed i condirettori e che rientrano nel campo di applicazione della disciplina collettiva giornalistica stipulata dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.~~

Il sistema di previdenza complementare è finanziato sulla base dei seguenti criteri:

a) contributo a carico del datore di lavoro pari all'1% della retribuzione annua del giornalista calcolata ~~sui seguenti elementi tassativamente individuati: minimo tabellare (per i direttori, condirettori e vice direttori il minimo tabellare viene convenzionalmente individuato nel minimo di tabella del redattore capo aumentato del 20%), contingenza, aumenti periodici di anzianità, turno notturno, tredicesima, indennità redazionale e relativa aggiunta, festività nazionali e infrasettimanali, festività soppresse, domeniche e relative incidenze, indennità compensativa (15° comma art. 7 del contratto), maggiorazione per giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa (ultimo comma art. 10 del contratto).~~

~~Conseguentemente risultano tra l'altro esclusi dalla base di computo i superminimi individuali e collettivi, i compensi relativi alle prestazioni per lavoro straordinario, anche se individuati in forma forfettaria, nonché i trattamenti conseguenti alla contrattazione aziendale prevista dall'art. 46 della disciplina collettiva.~~

~~Qualora gli elementi retributivi base di computo della contribuzione e individuati al primo comma della presente lettera costituiscano sia singolarmente che cumulativamente oggetto di erogazione forfettaria e tale erogazione ricomprenda altresì elementi retributivi esclusi dall'imposizione contributiva (es. superminimi individuali, lavoro straordinario, ecc.) l'erogazione forfettaria è assunta a base di calcolo della contribuzione per un importo pari al 40% del relativo ammontare;~~

b) ~~contributo a carico del dipendente pari allo 0,10% della retribuzione annua come determinata al punto a);~~

c) ~~quota del TFR pari al **doppio** dell'ammontare annuo del contributo di cui alla lettera a).~~

~~La misura degli accantonamenti annuali al TFR è conseguentemente ridotta dell'importo di cui alla precedente lettera c).~~

~~La contribuzione di cui alle lettere a) e b) trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1999 ed a seguito di espressa adesione dell'interessato che **ne** abbia acquisito **il diritto** successivamente al 28 aprile 1993. La contribuzione di cui alla lettera c), ferma restando l'indicata adesione, avverrà in unica soluzione annuale ~~da versare, in fase di prima applicazione, entro il dicembre 1999.~~~~

~~...omissis...~~

~~Le parti si riservano di rivedere entro il 30 settembre 1998 lo statuto e l'eventuale regolamento del fondo.~~

Le parti si danno altresì atto che con la presente intesa non **hanno** inteso novare l'ordinamento del "Fondo sindacale di previdenza integrativa dei giornalisti italiani" il quale mantiene quindi piena continuità rispetto all'atto istitutivo dello stesso.

## Art. 50

Fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che regola la professione giornalistica e le relative competenze disciplinari dei Consigli dell'Ordine, il giornalista è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente contratto e delle norme di legge (artt. 2104, 2105 e 2106 C.C.).

In presenza di violazioni dei predetti obblighi l'azienda, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2104 e dall'art. 2106 C.C., potrà assumere, sentito il Direttore, in considerazione della gravità della violazione o della reiterazione della stessa, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i seguenti provvedimenti disciplinari, **fermo restando che non potranno essere assunti provvedimenti disciplinari riguardanti comportamenti e atti relativi all'esercizio dell'attività professionale o che siano, comunque, di esclusiva competenza del potere disciplinare dell'Ordine professionale:**

1) *Rimprovero verbale*

Il rimprovero verbale si applica nelle ipotesi di lievi infrazioni e nelle ipotesi di inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 7 del contratto.

2) *Rimprovero scritto*

In caso di recidiva di violazione degli obblighi contrattuali e di legge ovvero per mancata comunicazione dell'assenza senza giustificato motivo.

3) *Multa*

Per gravi recidive delle violazioni di cui ai punti precedenti.

4) *Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni*

In considerazione della gravità e della recidività della violazione degli obblighi di legge e di specifici obblighi di contratto, ovvero per l'uso di strumenti aziendali per un lavoro estraneo all'attività dell'azienda, per il danneggiamento di notevole entità di materiale aziendale, per colpa grave.

5) *Licenziamento*

Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le disposizioni contenute nella legge 15.7.1966, n. 604 e per violazione dell'art. 8 del contratto.

**Dei provvedimenti disciplinari deve essere data comunicazione al comitato di redazione secondo le procedure di cui all'art.34.**

**Non potranno essere assunti provvedimenti disciplinari superati 7 giorni dal momento in cui l'azienda ha sentito il giornalista interessato a sua difesa.**

Allegato D

## PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONE SINDACALE

1) Nei casi di crisi aziendale per i quali l'azienda intenda anche richiedere l'applicazione delle norme di cui all'art. 35 della legge n. 416/1981, l'editore, salvo i casi di cessazione di attività, presenterà al comitato di redazione, nonché tramite la FIEG alla FNSI, il piano di ristrutturazione che sarà finalizzato al risanamento economico, all'avvio di una gestione equilibrata ed a prospettive di consolidamento e sviluppo dell'iniziativa editoriale e preciserà le cause che determinano la contrazione lavorativa, l'entità e la durata prevedibili di tale contrazione ed il numero dei giornalisti interessati.

Il piano di ristrutturazione dovrà contenere indicazioni sul tipo di crisi aziendale con particolare riferimento all'andamento economico dell'azienda in base ai dati di bilancio approvati.

La presentazione del piano costituisce adempimento all'onere di comunicazione previsto dall'art. 5 (quarto comma) della legge n. 164 del 20 maggio 1975.

2) Su richiesta di una delle parti, l'editore, il direttore ed il comitato di redazione - assistito dall'organizzazione sindacale - procederanno ad un esame congiunto della situazione per definire la nuova organizzazione del lavoro redazionale, in relazione alle sue esigenze qualitative e quantitative, e le necessità di organico ad essa conseguenti.

3) In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le parti **utilizzeranno prioritariamente gli ammortizzatori sociali che garantiscono maggiori benefici ai lavoratori interessati e alle aziende, pertanto** verificheranno, nell'ordine, le possibilità di applicazione dell'art. 33 del c.n.l.g. e di attivazione dei prepensionamenti ai sensi dell'art. 37 della legge 416/1981 (con particolare riferimento al 1° e 2° comma), nonché le occasioni di mobilità nell'ambito di altre testate, **anche multimediali**, pubblicate dalla stessa azienda editoriale **o da aziende controllate dalla stessa proprietà. Successivamente verranno esaminate le possibilità di ricorso ai contratti di solidarietà, alla cigs a rotazione, alla cigs.**

4) È di competenza del direttore, tenute presenti le esigenze aziendali e sentite le osservazioni del comitato di redazione, procedere alla composizione del nuovo organico di cui ai punti 1, 2 e 3 individuando i giornalisti per i quali l'azienda richiederà l'applicazione **degli ammortizzatori sociali della Cassa Integrazione Guadagni (CIGS)**. Il direttore comunicherà i criteri in base ai quali ha proceduto alla suddetta individuazione.

5) La procedura di consultazione dovrà esaurirsi, salvo diverso accordo tra le parti, entro 25 giorni dalla data di richiesta di attivazione.

La domanda dell'azienda per l'intervento della CIG sarà inviata, per conoscenza, anche all'INPGI.

6) Salvo oggettivi motivi di impedimento l'azienda anticiperà ai giornalisti posti in CIG il trattamento di integrazione salariale durante il periodo di definizione delle procedure amministrative, procedendo al recupero delle somme anticipate in sede di conguaglio contributivo con l'INPGI una volta emanato il provvedimento di ammissione in CIG. **Durante il periodo di permanenza in cigs è automaticamente sospesa la clausola di esclusiva di cui all'art.8 del Cnlg.**

7) L'azienda e la direzione sono tenute ad informare trimestralmente gli organismi sindacali sulle fasi di realizzazione del piano di ristrutturazione, riequilibrio e sviluppo.

8) Nel periodo di applicazione dell'art. 35 della legge n. 416 l'azienda editoriale, **relativamente a tutte le testate, comprese quelle multimediali, edite anche da imprese controllate**, su proposta dei direttori, richiamerà in servizio i giornalisti posti in CIG **in caso di turn-over**, per sopperire alle esigenze di servizio ed in tutti i casi in cui si manifesti la necessità di reintegrare l'organico o di adeguarlo a nuove esigenze o alla realizzazione di iniziative di sviluppo. Nello stesso periodo l'azienda non può procedere all'effettuazione di stages per borsisti allievi, **né all'utilizzo ancorché parziale di giornalisti assegnati ad altre testate**, nonché ad assunzioni di giornalisti o praticanti; eventuali deroghe per le assunzioni - limitatamente ai casi di dimostrata necessità connessi con la funzionalità dei servizi redazionali o per acquisire specifici apporti professionali - devono essere precedute dalla consultazione tra il direttore ed il comitato di redazione sui motivi che le giustificano e comunicate alla Commissione paritetica di cui all'art. 4 del contratto.

~~9) Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti e qualora motivi tecnici organizzativi lo consentano, in sede aziendale potrà essere esaminato il ricorso ai contratti di solidarietà. Tale ricorso dovrà comunque essere limitato ai giornalisti delle testate investite dello stato di crisi di cui al punto 1.~~

**Nota a verbale**

Quanto disposto dal comma 2 del punto 1 trova applicazione a decorrere dal novembre 1996.

## **ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO**

La FIEG e la FNSI con il presente accordo intendono fissare alcune regole di base integrative delle norme previste dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, relative alla disciplina del lavoro autonomo.

Art. 1) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno risultare, agli effetti probatori, da lettera contratto contenente le seguenti indicazioni:

- la data di inizio della collaborazione;
- la durata del rapporto di collaborazione;
- il tipo di prestazioni professionali richieste al giornalista (in particolare articoli, servizi fotografici, servizi grafici, servizi giornalistici);
- il corrispettivo pattuito;
- tempi e modalità di pagamento.

**Art.2) Il collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) è il giornalista che senza vincolo di dipendenza, obblighi di orario e responsabilità di servizio è tenuto, sulla base di un contratto individuale, alla fornitura di un numero concordato di articoli o servizi. La sua retribuzione non potrà essere inferiore a quella prevista dall'art.2 per i collaboratori fissi, tenuto conto di tutti gli elementi retributivi annui (minimo, 13<sup>^</sup> mensilità, indennità sostituiva ferie, Tfr) in considerazione del numero di prestazioni, maggiorata del 20%.**

Art. 3) Il corrispettivo, di massima, **delle prestazioni autonome professionali** scaturisce dalla quantità e qualità della collaborazione effettivamente prestata e **non potrà, comunque essere inferiore ai minimi previsti dal tariffario allegato. I compensi saranno maggiorati quando si riferiscano ad avvenimenti che richiedano la presenza del giornalista nei giorni domenicali e festivi.**

Il corrispettivo, **anche nei casi di singola prestazione professionale**, deve essere comunque liquidato non oltre **30** giorni dalla pubblicazione degli articoli e servizi elaborati dal giornalista con emissione delle ricevute fiscali previste dalla legge.

Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore.

Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate.

**I compensi concordati, sia in caso di singola prestazione professionale sia in caso di collaborazione coordinata e continuativa, sono maggiorati delle quote di contributo previdenziale e di previdenza complementare, nonché della quota contributiva Casagit a carico dell'editore.**

Art. 4) Gli articoli ed i servizi pubblicati con la firma devono di norma comparire nel testo rilasciato dal giornalista. Il direttore del giornale ha diritto di introdurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e

dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

Art. 5) È costituita una commissione paritetica di due rappresentanti per organizzazione con il compito di formulare pareri e tentare la conciliazione dei contrasti che dovessero insorgere in applicazione del presente accordo.

Art. 6) Le parti confermano gli usi e le consuetudini in atto nel settore dell'informazione per gli operatori non giornalisti che alimentano la rete informativa dei giornali con collaborazioni anche saltuarie, rese in regime di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad altre diverse attività professionali o lavorative principali svolte dagli interessati.

**Art.7) al collaboratore coordinato e continuativo si applicano, per la durata del contratto di lavoro, le disposizioni di cui agli art.38 e 40 del CNLG.**

**Art.8) L'azienda è tenuta a garantire al giornalista collaboratore coordinato e continuativo e al giornalista con rapporto libero professionale la copertura delle spese legali e degli eventuali danni per responsabilità civile derivanti dagli articoli oggetto della prestazione.**

**Art.9) Per la tutela dei diritti derivanti dal presente accordo il giornalista collaboratore coordinato e continuativo e il giornalista libero professionista potranno chiedere l'intervento del comitato di redazione.**